



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Via Giacomo Lacaïta, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cplnd.taranto@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 26 del 28 Novembre 2019

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2019

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2019	14 A	FUTSAL BARLETTA	CREAM TEAM PALO DEL COLLE			16:00	PALADISFIDA "MARIO BORGIA" BARLETTA (*)

(*) *Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 1)*

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO "CAFFÈ FADI"

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/12/2019	13 A	MOLFETTA CALCIO	VIGOR TRANI CALCIO			16:00	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" E.A. MOLFETTA (*)
01/12/2019	13 A	UGENTO	GALLIPOLI F. 1909 SRL S.S.D.			14:30	CAMPO COMUNALE E.A. UGENTO (**)

(*) *Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 3)*

(*) *Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 1)*

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/12/2019	13 A	UNITED SLY	CASTELLANETA CALCIO 1962			14:30	CAMPO COMUNALE "SAN PIO" EA BARI – SAN PIO (*)

(*) *Diretta TV su Antenna Sud Cult (Canale 299 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Cult*

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO I CAMPIONATI

JUNIORES REGIONALE -TERZA CATEGORIA CALCIO A 5 C2 - UNDER 21 CALCIO A 5 - CALCIO A 5 FEMMINILE

SCADENZA SALDO ISCRIZIONI 30 NOVEMBRE 2019

In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 Luglio 2019, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il **30 Novembre 2019** è previsto il versamento del saldo dell'iscrizione.

Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare è già stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

In assenza del versamento nei termini indicati il Comitato dovrà effettuare i prelievi coattivi con la maggiorazione del 5% secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento L.N.D.

SINTESI DEL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Per ricordare alle Società Dipendenti la corretta procedura per la trasmissione dei procedimenti dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, in allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile una sintesi del nuovo C.G.S. redatto dalla redazione del Calcio Illustrato, il periodico ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

SETTORE TECNICO: PUBBLICATO IL BANDO DEL CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE A LECCE

È stato pubblicato dal Settore Tecnico della FIGC il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a Lecce dal 27/01/2020 al 24/04/2020.

Maggiori dettagli nel bando disponibile cliccando sul link:

https://www.figc.it/media/107797/cu109_1920-lecce.pdf

NUMERO PRONTO A.I.A. – CAMPIONATI PROVINCIALI

Si comunica alle società dipendenti che il numero del pronto A.I.A. attivo per le gare dei Campionati PROVINCIALI è il seguente : 3209477701

Per tutte le gare dei Campionati REGIONALI resta confermato il numero 336823713

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO ART. 30 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati.

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 28 NOVEMBRE 2019)

Si comunica la tabella punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio - promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020 per gli eventuali "ripescaggi" nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, approvata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione svoltasi a Roma in data 22 Novembre 2019.

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' PERDENTI SPAREGGI PROMOZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2019/2020

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione.....	punti 4
Società avente sede in capoluogo di Provincia	punti 3
Società avente sede in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti	punti 2
Società avente sede in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti	punti 1

DIRITTI SPORTIVI

(i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990).....	punti 3
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000).....	punti 2
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2010).....	punti 1

MERITI SPORTIVI

Società perdente 2° turno spareggi Eccellenza	punti 6
Società perdente 1° turno spareggi Eccellenza	punti 3
Società partecipante fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza	punti 2
Società perdente la gara di Finale Nazionale di Coppa Italia di Eccellenza	punti 4

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Campionato unico di Lega Pro, Serie C) - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.....	punti 3
Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)....	punti 2

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019).....	punti 1
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)	punti 1
Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 31.12.2019	punti 1
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019): per ogni stagione.....	punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica)

Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....	punti 5
Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2019/2020.....	punti 5
Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....	punti 3
Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s.2019/2020.....	punti 3
Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....	punti 2
Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020.....	punti 2
Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....	punti 1
Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019.....	punti 5
Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.....	punti 5
Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.....	punti 5
Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.....	punti 5

MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nelle stagioni: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020

(i punteggi sono cumulabili)

Società vincente Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone).....	punti 5
Società 2ª classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone).....	punti 3
Società 3ª classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone).....	punti 2

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 5 in relazione alle condizioni generali dell'impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche: verbale Commissione Provinciale o Comunale di vigilanza del campo di giuoco - servizi aggiuntivi - capienza delle tribune - condizioni spogliatoi - impianto di illuminazione - dotazione di manto erboso. Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

DETRAZIONI - PENALITA' (relative al Campionato di Eccellenza 2019/2020)

Per ogni giornata di squalifica, sospensione o porte chiuse del campo di giuoco per provvedimento disciplinare:	punti -2
Per ogni punto di penalizzazione in classifica	punti -2
Da 101 punti a 300 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza	punti -3
Da 301 punti a 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza	punti -4
Oltre 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza	punti -6

N.B.: Nella ipotesi di parità di punteggio nella graduatoria finale fra due o più squadre, le relative posizioni verranno stabilite tenendo conto della migliore posizione nella classifica finale del campionato di Eccellenza, così determinata prima della disputa dei Play-Off laddove previsti, e, in caso di ulteriore parità, del miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate.

Vengono inoltre confermate le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell'organico 2020/2021, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020;
- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell'organico 2020/2021, per quelle Società che ne abbiano beneficiato, in qualunque categoria e a qualunque titolo, in una delle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art. 103 bis delle N.O.I.F.

Si rammenta che **sabato 30 novembre 2019 (ore 19,00)** è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.

Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 2 al 23 dicembre 2019.

Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 23 dicembre 2019 (ore 19,00). Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione **“rientro dal prestito (art. 103/bis)”** vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo. **La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.**

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS

Riteniamo utile comunicare che da Lunedì 2 Dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare la seguente attività di tesseramento:

- Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.): 2 - 23 Dicembre 2019
- Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.): 2 - 11 Dicembre 2019

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.): 2 - 23 dicembre

Si ricorda che **Lunedì 2 Dicembre** inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”. L'impiego del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.

Il termine ultimo per tale attività è fissato al 23 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7”-“20”-“70”-“71” - “80”).

Liste di svincolo collettive suppletive (2 – 11 Dicembre 2019)

Si ritiene opportuno avvisare che **Lunedì 2 Dicembre 2019** inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento. La scelta può essere fatta in modo distinto **sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile**. Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.

Il termine ultimo per la trasmissione delle liste di svincolo suppletive è fissato all'11 Dicembre 2019 (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”).

Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa **definitiva** la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi. Si ricorda che completata l'operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata **firmato dal Presidente** o da altra persona legittimata.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli svincoli.

Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
- Si ricorda che l'eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 12 Dicembre 2019;

Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento **da temporaneo a definitivo**. Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 23 dicembre 2019 (ore 19,00).

La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)” vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo. **La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.**

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale

In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le Società:

L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI

Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l'autorizzazione scritta all'impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente. Con l'introduzione dell'art. 40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano. In quest'ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:

- **trasferimento extracomunitario (status"71")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento extracomunitario (status"7")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"70")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"20")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento/aggiornamento di posizione, è prevista l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Pertanto la Società potrà provvedere all'impiego dell'atleta, solo successivamente all'apparizione della conferma di "approvazione" che compare nell'area web della Società alla voce "firma elettronica" "documenti firmati".

Svincolo Giocatori in Variazione Art. 118 NOIF

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.

Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società. Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.

A tal proposito la Società, **e solo per questo tipo di casistica**, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di Art. 118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.

Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 2 all'11 dicembre 2019 (ore 19:00). **Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni.**

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

GARE NON DISPUTATE PER MALTEMPO

DISPOSIZIONE RECUPERI PROGRAMMATI

L'ufficio attività agonistica del C.R. Puglia LND dispone il recupero delle gare non disputate per maltempo nelle giornate di **mercoledì 18 dicembre (Giovanissimi Regionali Under 15)** e **giovedì 19 dicembre 2019 (Allievi Regionali Under 17)**. Con un prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il programma delle gare di recupero.

Qualora le società interessate abbiano trovato accordi differenti per disputare il recupero delle suddette gare, sono pregate di far pervenire i moduli debitamente firmati da ambedue le parti **entro e non oltre martedì 3 dicembre 2019** all'indirizzo di posta elettronica **sgs.puglia@Ind.it**.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
**PROGRAMMA DI SVILUPPO
TERRITORIALE**

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all'attività del **Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR)** comunica l'elenco dei convocati per il giorno **LUNEDI 2 DICEMBRE 2019**, presso il Campo Sportivo Comunale "G. Stoppa" Via del Campo Sportivo – Ceglie Messapica - BRINDISI -

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, **certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni compilata**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Gianluigi ANCONA Cell.: 3297744181

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

ANCONA Gianluigi

Responsabile Tecnico C.F.T.:

PILIEGO Marco

Istruttore Under 15 F:

FASANO Vito Francesco

Istruttore Under 14 M:

CIRACI Gianluca

Istruttore Under 13 M:

CRETI' Marzio

Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Collaboratore Tecnico:
Medico:
Fisioterapista:
Psicologo:

NOVEMBRE Cristiano
GIUNTO Antonio
TURRISI Francesco
NEGRO Claudio
CONVERTINO Francesco
SEMERARO Lucia

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE
Maurizio ORSINI

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
Prof. Antonio QUARTO

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

ORARIO: 15.00 – Inizio allenamento ore 15.30

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BAGNARDI	LUIGI	13/10/2006	EURO SPORT ACADEMY
BATTISTA	FRANCESCO	27/12/2006	NITOR BRINDISI
CARRIERI	TOMMASO	04/12/2006	RED BOYS
CUOMO	DANIELE	20/12/2006	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
DE FRANCESCO	FRANCESCO	22/06/2006	EURO SPORT ACADEMY
DEL VECCHIO	DOMENICO	25/02/2006	EURO SPORT ACADEMY
DI SERIO	FRANCESCO	09/04/2006	EURO SPORT ACADEMY
DI SERIO	ANTONIO	09/04/2006	EURO SPORT ACADEMY
FELICE	MICHELE	30/10/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
GIANNOCCARO	PIERO	09/10/2006	SOCCER TEAM FASANO
GRANALDI	RAFFAELLO	26/10/2006	VALLE D ITRIA ACADEMY
LIBRALE	MARCO	20/11/2006	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
LODESERTO	GABRIELE GIUSEP	23/11/2006	VALLE D ITRIA ACADEMY
LORE	NICOLAS	20/07/2006	EURO SPORT ACADEMY
MAGLIE	LORENZO	16/01/2006	NITOR BRINDISI
MARTINA	CRISTIAN	22/07/2006	EURO SPORT ACADEMY
MASSARO	LORENZO	11/12/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
MORELLI	MATTEO	16/03/2006	NITOR BRINDISI
PALMISANO	MICHELE	14/09/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
SEMERARO	GIANLUCA	16/02/2006	RED BOYS
TINELLI	GIUSEPPE	08/10/2006	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
VANTAGGIATO	SAMUELE	06/06/2006	NITOR BRINDISI

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)**ORARIO: 15.00 – Inizio allenamento ore 15.30**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BARDARO	MARCO	18/09/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
BOCCUNI	SEAN	20/03/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CAROLI	MICHELE	08/11/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CASTRIGNANO	RICCARDO	05/10/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
CINIERO	COSIMO	06/01/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CINIERO	GABRIEL	23/07/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CONTE	MATTEO	15/06/2007	MARIANO CARONE ORIA
CONTE	ANTONIO	15/06/2007	MARIANO CARONE ORIA
DE PASQUALE	COSIMO	18/08/2007	REAL PULSANO
DI BELLA	FRANCESCO	09/05/2007	MARIANO CARONE ORIA
FANELLI	DAVIDE	26/12/2007	CEDAS AVIO BRINDISI
FERENTE	STEFANO SALVATO	20/09/2007	EURO SPORT ACADEMY
GALEONE	FRANCESCO	18/10/2007	REAL PULSANO
KOLA	ENDRI	23/01/2007	US CITTÀ DI FASANO
OLIVE	FRANCESCO	29/05/2007	US CITTÀ DI FASANO
PALMISANO	FEDERICO	11/07/2007	RED BOYS
RESTA	DANIELE	28/07/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
TAGLIENTE	GIOVANNI	27/12/2007	RED BOYS

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)**ORARIO: 16.30 – Inizio allenamento ore 17.00**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ALBANO	MARCO	30/04/2007	JUNIOR TARANTO
BAGORDO	ANGELO	22/09/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
BAGORDO	GIUSEPPE	22/09/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
CALIANDRO	EUGENIO	24/09/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
DARIO	MAURO	19/02/2007	NITOR BRINDISI
DE CRISTOFARO	ANDREA	09/08/2007	JUNIOR TARANTO
D'IPPOLITO	FLAVIO	11/10/2007	SOCCER TEAM FASANO
D'URSO	CHRISTIAN	08/10/2007	JUNIOR TARANTO
DI BARI	LORIS	13/08/2007	SOCCER TEAM FASANO
DI NOI	GABRIELE	18/04/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
DISTRATIS	ALESSANDRO	03/03/2007	REAL SAVA
DJIBA	ISIDORE	21/03/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
GALEOTA	ANTONIO	11/04/2007	SOCCER TEAM FASANO
LAGGIARD	ANDREA	19/03/2007	GIOVANI CRYOS
LASORSA	MARCO	03/08/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
LOMBARDI	GIOVANNI	12/01/2007	SOCCER TEAM FASANO
MARSEGLIA	SAMUELE	22/02/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
MONETTI	UMBERTO	28/07/2007	GIOVANI CRYOS
PALUMBO	RICCARDO	22/10/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
PECERE	ANTONIO	15/12/2007	ATLETICO OSTUNI
PESARE	CHRISTIAN	04/04/2007	JUNIOR TARANTO

RIZZO	LUCA	08/02/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
KUMAR	WIVEK	24/08/2007	REAL SAVA
SCODITTI	JACOPO	04/10/2007	VIRTUS CALCIO MESAGNE
ZANZARELLA	SAMUELE	31/07/2007	NITOR BRINDISI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16.30 – Inizio allenamento ore 17.00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
COLUCCI	NATASCIA	18/03/2005	VALLE D'ITRIA
DE CIUCEIS	ALESSANDRA	31/07/2005	REAL SAN MARZANO
DI BARTOLO	MARIA GIULIA	15/05/2006	REAL TARAS
LANZA	MARICA	23/07/2007	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
MEGNA	GIADA	08/09/2006	NITOR BRINDISI
MEMBOLA	ALESSIA	18/12/2006	NITOR BRINDISI
MONNO	CHIARA	14/07/2007	NITOR BRINDISI
OLIVA	ANASTASIA	05/12/2006	NITOR BRINDISI
PADULA	PAOLA	24/11/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
PADULA	MARIA CHIARA	24/11/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
PAPEO	SOFIA	31/07/2006	NITOR BRINDISI
POMES	CHIARA	17/08/2007	NITOR BRINDISI
ROMANO	ILARY	25/10//2005	NITOR BRINDISI
SCHIAVONE	ANTONELLA	03/08/2006	DELFINI JONICI CALCIO
SCHIAVONE	VICTORIA	03/08/2006	DELFINI JONICI CALCIO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

**PROGRAMMA DI SVILUPPO
TERRITORIALE**

PUGLIA

**CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA**

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all'attività del **Programma di Sviluppo Territoriale del Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR)**, rivolta a giocatori, allenatori, dirigenti, famiglie che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici/Primi Calci delle società del territorio all'interno dell'area di pertinenza del Centro, comunica che le società:

- ASD AZZURRA AVETRANA;
- ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT;
- USD FRAGAGNANO;
- UG MANDURIA SPORT;

sono convocate **Mercoledì 4 Dicembre 2019, ore 15,30 presso il campo comunale "Demitri" di Maruggio**

La convocazione viene fatta 45 minuti prima dell'inizio dell'attività, tempo utile per permettere ai giocatori di cambiarsi, espletare il riconoscimento tramite cartellini FIGC e lista, ed eseguire una breve riunione introduttiva con l'obiettivo di: condividere i presupposti metodologici; definire lo stile di conduzione da utilizzare; chiarire gli obiettivi dell'iniziativa.

L'attività sarà svolta dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

Si invitano le società a presentarsi con almeno un allenatore ogni 15 tesserati.

Le società ed i calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del materiale personale di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Sig. Gianluigi ANCONA

Tel. 3297744181 e-mail cft.cegliemessapica@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: ANCONA Gianluigi

Responsabile Attività di Base: NARDULLI Francesco

Responsabile Tecnico C.F.T.: PILIEGO Marco

Istruttore CFT: TURRISI Francesco

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE - 5° GIORNATA ANDATA

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIR. B

La gara **PARMA CLUB GINOSA – MASSAFRA CALCIO**, in programma il 30/11/2019, avrà inizio alle **ore 15:30**, presso il Campo Comunale “Teresa Miani” di Ginosa.

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
ARS ET LABOR GROTTAGLIE	- REAL VIRTUS GROTTAGLIE	0 - 3	D	(1) DIAVOLI BIANCOROSSI	- FUTURA MARTINA	3 - 1	
(1) DON BOSCO MANDURIA	- FRAGAGNANO	4 - 4		(2) DIAVOLI ROSSI	- PARMA CLUB GINOSA	1 - 4	
(2) SAVA	- LIZZANO 1996	6 - 2		GIOVENTU SAN VITO	- HELLAS LATERZA	4 - 8	
(1) TRE COLLI	- AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	3 - 8		MASSAFRA CALCIO	- DELFINI JONICI CALCIO	1 - 7	
(1) - disputata il 24/11/2019				(1) - disputata il 23/11/2019			
(2) - disputata il 23/11/2019				(2) - disputata il 26/11/2019			

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
(1) AZZURRA AVETRANA	- DON BOSCO MANDURIA	1 - 3	D	(1) AZZURRA CALCIO	- FORTITUDO GROTTAGLIE	2 - 2	
CULTURALE NUOVA TARAS	- VIRTUS MANDURIA	0 - 3		GROTTAGLIE	- DELFINI JONICI CALCIO	3 - 2	
REAL VIRTUS GROTTAGLIE	- REAL SAN MARZANO	8 - 1		(1) GIOVANI CRYOS	- DIAVOLI ROSSI	1 - 7	
(1) SAVA	- FRAGAGNANO	3 - 1		(2) SAN PAOLO	- VIRTUS TARENTUM ACADEMY - SAN GIORGIO CALCIO 2017	28 - 2	
(1) - disputata il 23/11/2019				(1) - disputata il 25/11/2019			
				(2) - disputata il 23/11/2019			

GIRONE C - 4 Giornata - A			
DIAVOLI BIANCOROSSI	- VIRTUS MASSAFRA	2 - 3	
FUTURA MARTINA	- VALLE D ITRIA ACADEMY	1 - 14	
NEW VIRTUS LATERZA	- HELLAS LATERZA	4 - 0	
(1) VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B	- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	0 - 2	
(1) - disputata il 25/11/2019			

GIUDICE SPORTIVO

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GARE DEL 23/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

DIAVOLI BIANCOROSSI

Per non aver richiesto la presenza della forza pubblica.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

LIPPOLIS WALTER (DIAVOLI BIANCOROSSI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

PENTASSUGLIA TOMMASO (DIAVOLI BIANCOROSSI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARRATTA DAVIDE (FUTURA MARTINA)

VINCI MARCO

(FUTURA MARTINA)

VOZZA FRANCESCO PIO (SAVA)

GARE DEL 24/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

ANASTASIA CIRO (AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

OCCHILUPO LUIGI

(DON BOSCO MANDURIA)

LONOCE FRANCESCO (FRAGAGNANO)

CARUCCI DAVID

(TRE COLLI)

GARE DEL 25/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/11/2019 ARS ET LABOR GROTTAGLIE - REAL VIRTUS GROTTAGLIE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali; letto il referto arbitrale dal quale si evince che la società ARS ET LABOR GROTTAGLIE ha usufruito di n.9 sostituzioni, in violazione con quanto previsto e sancito dal Comunicato Ufficiale n.1 SGS del 2 Luglio 2019, paragrafo 8.3 (sostituzione dei calciatori)

DELIBERA

di comminare alla società ARS ET LABOR GROTTAGLIE:

-la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società REAL VIRTUS GROTTAGLIE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Vedi Delibera

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

SOLITO EMANUELE

(DELFINI JONICI CALCIO)

GRECO ALESSANDRO

(GIOVENTU SAN VITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEMARINIS ALESSANDRO

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

LACASELLA RAFFAELE PIO

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

VERSACE ANTONIO

(GIOVENTU SAN VITO)

CAVALLO VITO PIO

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

GARE DEL 26/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTE FRANCESCO PIO

(DIAVOLI ROSSI)

SERGIO ANDREA

(PARMA CLUB GINOSA)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GARE DEL 23/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANCRASSO ANGELO (DIAVOLI ROSSI) PINCA ELIBERTO (SAVA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CANNELLO PIERLUIGI (DIAVOLI ROSSI) PRANZO GIUSEPPE (FRAGAGNANO)

GARE DEL 24/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/11/2019 CULTURALE NUOVA TARAS - VIRTUS MANDURIA

Il Giudice sportivo,

Esaminati gli atti ufficiali;

Rilevato che la società CULTURALE NUOVA TARAS, schierava il calciatore nr 9 Ramalho Mazzari Gianluca (17.01.2006), espulso dal Direttore di gara al minuto 10 del secondo tempo; dagli accertamenti effettuati dal competente ufficio, emergeva che il calciatore sopra indicato non risulta essere tesserato con la società CULTURALE NUOVA TARAS e, che, quindi, partecipava alla gara irregolarmente;

Visti gli articoli 8,9,10 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di comminare alla società CULTURALE NUOVA TARAS:

- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società VIRTUS MANDURIA;
- l'ammenda di Euro 100,00 per responsabilità del fatto accaduto;
- l'inibizione al Sig. Nodello Girolamo, Dirigente Accompagnatore della società, fino al 28/02/2020.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CULTURALE NUOVA TARAS
Vedi Delibera

AMMENDA

Euro 100,00 CULTURALE NUOVA TARAS
Vedi Delibera

Euro 20,00 DIAVOLI BIANCOROSSI
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

AMMONIZIONE E DIFFIDA

DIAVOLI BIANCOROSSI
Per la mancanza della richiesta di f.p. e per l'assenza di f.p.s.

AMMONIZIONE

CULTURALE NUOVA TARAS
Mancata presenza di fps

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 2/2020

NODELLO GIROLAMO (CULTURALE NUOVA TARAS)

Vedi delibera

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SERAFINI FRANCESCO (HELLAS LATERZA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

RAMALHO MAZZARI (CULTURALE NUOVA TARAS)
GIANLUCA

CALDERARO FRANCESCO (VIRTUS MASSAFRA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANDOMENICO (DIAVOLI BIANCOROSSI)
DOMENICO
PULPO MATTIA (VIRTUS MASSAFRA)

RIZZI ENRICO PIO (HELLAS LATERZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARUCCI ALESSANDRO (CULTURALE NUOVA TARAS)
RAMALHO MAZZARI (CULTURALE NUOVA TARAS)
GIANLUCA
CAPRINO GIANPAOLO (REAL SAN MARZANO)
LAFORTEZZA THOMAS (VALLE D ITRIA ACADEMY)
SCARANO PIETRO (VIRTUS MASSAFRA)

POZZESSERE GIULIO (CULTURALE NUOVA TARAS)
CAPONIO FABIO (NEW VIRTUS LATERZA)
DE LUCA GIORGIO (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)
CALDERARO FRANCESCO (VIRTUS MASSAFRA)

GARE DEL 25/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

VIRTUS TARENTUM ACADEMY
Per la mancata presenza di fps.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMASSA PIERGIUSEPPE (FORTITUDO GROTTAGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLI NOCI CHRISTIAN (DELFINI JONICI CALCIO)
STENDARDI MARCO (GIOVANI CRYOS)

SOLITO ALESSANDRO (GIOVANI CRYOS)

CLASSIFICHE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	6	4	2	0	0	19	3	16	0
2 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA	4	2	1	1	0	9	5	4	0
3 U.S.D.FRAGAGNANO	4	4	1	1	0	8	5	3	0
4 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE	3	3	1	0	0	6	0	6	0
5 A.S.D.TRE COLLI	0	4	0	0	3	5	17	12-	0
6 POL.D.LIZZANO 1996	0	3	0	0	2	0	17	17-	0
7 A.D.C.*ARS ET LABOR GROTTAGLIE	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*SAVA	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DIAVOLI BIANCOROSSI	12	4	4	0	0	19	5	14	0
2 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA	6	4	2	0	1	17	7	10	0
3 A.S.D.HELLAS LATERZA	6	4	2	0	1	16	11	5	0
4 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO	6	3	2	0	1	12	8	4	0
5 A.S.D.GIOVENTU SAN VITO	3	4	1	0	3	21	21	0	0
6 A.S.D.FUTURA MARTINA	3	4	1	0	2	2	8	6-	0
7 A.S. MASSAFRA CALCIO	0	4	0	0	4	3	30	27-	0
8 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI	0	3	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
02/A 12/11/19	DIAVOLI ROSSI	DELFINI JONICI CALCIO	W

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE	7	4	2	1	0	13	2	11	0
2 U.S.D.FRAGAGNANO	7	4	2	1	0	8	4	4	0
3 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA	6	4	2	0	1	9	8	1	0
4 A.S.D.VIRTUS MANDURIA	3	4	1	0	1	7	5	2	0
5 A.S.D.REAL SAN MARZANO	0	4	0	0	2	2	11	9-	0
6 A.S.D.AZZURRA AVETRANA	0	4	0	0	3	2	11	9-	0
7 A.P. *CULTURALE NUOVA TARAS	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*SAVA	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO	7	4	2	1	0	15	1	14	0
2 A.S.D.VIRTUS TARENTUM ACADEMY	6	4	2	0	1	31	7	24	0
3 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	5	4	1	2	0	27	4	23	0
4 A.S. SAN PAOLO	3	4	1	0	1	11	13	2-	0
5 A.S.D.FORTITUDO GROTTAGLIE	1	4	0	1	1	4	5	1-	0
6 A.S.D.SAN GIORGIO CALCIO 2017	1-	4	0	0	3	5	63	58-	1
7 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*GIOVANI CRYOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY	6	3	2	0	0	17	2	15	0
2 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA	6	3	2	0	0	5	0	5	0
3 POL.D.MOTTOLA	3	3	1	0	1	15	1	14	0
4 A.S.D.DIAVOLI BIANCOROSSI	3	4	1	0	1	2	3	1-	0
5 A.S.D.HELLAS LATERZA	3	4	1	0	2	2	6	4-	0
6 A.S.D.FUTURA MARTINA	0	4	0	0	3	2	31	29-	0
7 sq.B *VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8 A.C.D.*VIRTUS MASSAFRA	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9 A.S.D.*RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIRONE A - 6 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DON BOSCO MANDURIA	REAL VIRTUS GROTTAGLIE	A	08/12/2019 10:00	C.C."VIA FRANCAVILLA**PR.06/1	MANDURIA	VIA FRANCAVILLA /SETT.GIOV
TRE COLLI	LIZZANO 1996	A	08/12/2019 09:30	CAMPO COMUNALE	MONTEMESOLA	VIA PALMANTELLO
ARS ET LABOR GROTTAGLIE	SAVA	A	09/12/2019 15:00	C.S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.	GROTTAGLIE	VIA KARL MARX,1
Riposa: AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE						
Riposa: FRAGAGNANO						

GIRONE B - 6 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIAVOLI BIANCOROSSI	GIOVENTU SAN VITO	A	07/12/2019 14:30	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A	CASTELLANETA	PIAZZA U.BEATI
FUTURA MARTINA	PARMA CLUB GINOSA	A	07/12/2019 15:00	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO
DELFINI JONICI CALCIO	HELLAS LATERZA	A	08/12/2019 10:30	CAMPO COM."RENZINO PARADISO"	TALSANO	VIA MEDITERRANEO
MASSAFRA CALCIO	DIAVOLI ROSSI	A	09/12/2019 15:30	CAMPO COMUNALE"STADIO ITALIA"	MASSAFRA	VIA ROSARIO LIVATINO SN

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GIRONE A - 6 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SAN MARZANO	FRAGAGNANO	A	07/12/2019 15:00	CAMPO CO "A.CASALINI"DR12/19	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	VIA MATERA
VIRTUS MANDURIA	DON BOSCO MANDURIA	A	07/12/2019 15:00	CAMPO COMU.A.DEMITRI"ER.AR	MARUGGIO	VIA RISORGIMENTO
CULTURALE NUOVA TARAS	SAVA	A	08/12/2019 11:00	CAMPO COMU.A.DEMITRI"ER.AR	MARUGGIO	VIA RISORGIMENTO
REAL VIRTUS GROTTAGLIE	AZZURRA AVETRANA	A	08/12/2019 10:00	C.S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.	GROTTAGLIE	VIA KARL MARX,1

GIRONE B - 6 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORTITUDO GROTTAGLIE	SAN GIORGIO CALCIO 2017	A	07/12/2019 17:00	C.S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.	GROTTAGLIE	VIA KARL MARX,1
DELFINI JONICI CALCIO	DIAVOLI ROSSI	A	08/12/2019 09:00	CAMPO COM."RENZINO PARADISO"	TALSANO	VIA MEDITERRANEO
AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	SAN PAOLO	A	09/12/2019 16:45	C.S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.	GROTTAGLIE	VIA KARL MARX,1
GIOVANI CRYOS	VIRTUS TARENTUM ACADEMY	A	09/12/2019 16:30	CAMPO COM."RENZINO PARADISO"	TALSANO	VIA MEDITERRANEO

GIRONE C - 6 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NEW VIRTUS LATERZA	VALLE D ITRIA ACADEMY	A	07/12/2019 15:30	CAM CO.MAD.DEL.GRAZIE ER.AR *	LATERZA	VIA SANTERAMO-C.DA M.D.GRAZIE
FUTURA MARTINA	DIAVOLI BIANCOROSSI	A	08/12/2019 11:00	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO
MOTTOLA	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	A	08/12/2019 10:30	CAMPO COMUNA"A.CHIAPPARA"E.A	MOTTOLA(CONTRADA SPECCHIA)	CONTARDA SPECCHIA
VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B	VIRTUS MASSAFRA	A	09/12/2019 15:00	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO

ATTIVITA' DI BASE

VARIAZIONE ORARIO GARE

TORNEO "ESORDIENTI A 9" – S.S. 2019 – 2020

GIR. B

A modifica di quanto pubblicato sul Calendario "Esordienti a 9" (C.U. n.19 del 28 Ottobre 2019) si comunica che la società DIAVOLI ROSSI disputerà tutte le proprie gare interne alle ore 15:00.

GIR. C

A modifica di quanto pubblicato sul Calendario "Esordienti a 9" (C.U. n.19 del 28 Ottobre 2019) si comunica che la società DIAVOLI ROSSI sq. B disputerà tutte le proprie gare interne alle ore 15:00.

TORNEO "PULCINI A 7" – S.S. 2019 – 2020

GIR. B

A modifica di quanto pubblicato sul Calendario "Pulcini a 7" (C.U. n.19 del 28 Ottobre 2019) si comunica che la società DIAVOLI ROSSI disputerà tutte le proprie gare interne alle ore 16:00.

GIR. C

A modifica di quanto pubblicato sul Calendario "Pulcini a 7" (C.U. n.19 del 28 Ottobre 2019) si comunica che la società DIAVOLI ROSSI sq. B disputerà tutte le proprie gare interne alle ore 16:00.

COMUNICAZIONE TORNEO “PICCOLI AMICI”

Si comunica che la società U.S.D. FRAGAGNANO, con comunicazione mail inviata in data 21/11/2019 ha presentato rinuncia di partecipazione all'attività della categoria “PICCOLI AMICI” – Girone B.

In riferimento a questo, ai prossimi raduni previsti dal calendario, parteciperanno tutte le altre società del Girone B, ovvero DIAVOLI ROSSI, GIOVANI CRYOS, REAL TARAS, REAL VIRTUS GROTTAGLIE.

Incontri Informativi

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti e che si svolgeranno a breve:

Società: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

Luogo: HOTEL SALA RICEVIMENTI “VILLA MARIA” (Via per Martina Franca – CRISPIANO)

Data: 05/12/2019 (ore 18:30)

Incontro: 3^ riunione

Tema: “Incontro Psicologa CFT Ceglie Messapica”

Relatore: Dr.ssa Semeraro Lucia (Psicologa CFT Ceglie Messapica)

COMUNICATO UFFICIALE N.1 F.I.G.C. – S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2019

CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 ciascun Club è tenuto a compilare il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile” disponibile qui: <https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 9/12/2019.

Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 28.11.2019

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO

CALCIO
ILLUSTRATO



NUOVO
CODICE DI
**GIUSTIZIA
SPORTIVA**



1

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOSTANZIALE

di **STELLA FRASCÀ**
Avvocato
esperto in
Diritto Sportivo

Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno 2019.

La nuova Governance federale ha evidenziato l'esigenza di procedere con una riforma del sistema, per cercare di evitare il ripetersi delle **situazioni di criticità** che si sono verificate nella passata stagione sportiva. La **celerità del processo sportivo**, unitamente alla **certezza del diritto** e al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la **parità delle parti**, costituiscono le linee guida per la riforma.

Sotto il profilo sostanziale è stato rivisitato anche il principio della **responsabilità oggettiva**, nell'ottica di individuare tutte quelle condotte positive poste in essere dalle società al fine di attenuarne od escluderne la responsabilità.

Il nuovo Codice è formato da ben **142 articoli**, in luogo dei 50 articoli della precedente versione, ed è suddiviso in due parti.

La **Parte Prima (artt. 1 - 43)**, è dedicata alla disciplina sostanziale.

Il Titolo primo, in particolare, definisce l'ambito di applicazione oggettivo, delimitandolo alle fattispecie rilevanti sotto il profilo disciplinare e alle regole procedurali, e soggettivo individuando in tutti i soggetti rilevanti per l'ordinamento federale i destinatari del Codice.

La prima modifica sostanziale della normativa in commento, si rinviene nel **Titolo Secondo**, al comma 3 dell'art. 6 laddove, ai fini dell'individuazione dei limiti di applicabilità della responsabilità oggettiva, assume rilevanza anche il comportamento dei dipendenti delle società indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno alcuno dei ruoli essenziali indicati dal sistema licenze nazionali. L'articolo in esame, sebbene formalmente abbia escluso ogni riferimento lessicale alla locuzione "responsabilità oggettiva", sembra di fatto **estenderne la portata**. Le società, infatti, secondo l'attuale formulazione, saranno responsabili oggettivamente anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dal-



la normativa sportiva. Tale previsione appare mitigata da quanto sancito all'art. 7 il quale, per la prima volta, riconosce nell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione, **purché idonei**, efficaci ed effettivamente funzionanti, carattere di esimente o attenuante della responsabilità delle società. Secondo la precedente formulazione la valutazione dell'Organo giudicante sull'adozione da parte delle società dei modelli di organizzazione e gestione poteva costituire un'attenuante o un'esimente limitatamente alle fattispecie illecite concernenti i comportamenti dei propri sostenitori e solo qualora concorressero altre circostanze attenuanti (art. 13 CGS vecchia formulazione). Attualmente la valutazione in merito all'applicabilità dell'esimente o dell'atte-

nuante può essere estesa a qualunque fattispecie di infrazione sanzionata dal Codice che comporti altresì una responsabilità in capo alla società coinvolta.

La nuova struttura del Codice di giustizia riconosce **carattere generale alle circostanze dell'illecito**, siano esse attenuanti o aggravanti, permettendo altresì agli organi giudicanti di modulare la sanzione sulla base della descrizione del fatto, indipendentemente dalla fattispecie contestata.

Altra sostanziale novità introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva concerne l'**art. 9 comma h)** con la quale viene statuita la possibilità, in capo ai soggetti colpiti da inibizione temporanea e nel periodo in cui viene scontata la relativa sanzione, a **svolgere attività amministrativa** nell'ambito della propria so-

cietà, nonché a partecipare e rappresentare la società medesima, anche mediante l'espressione del voto, alle assemblee indette dalla Lega di appartenenza qualora, all'ordine del giorno, siano poste questioni di natura patrimoniale. Per completare il quadro delle principali modifiche introdotte nella prima parte del Codice di Giustizia Sportiva occorre citare la novella **dell'art. 29** relativa alle

esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

Il modo in cui tale norma è strutturata e la propria esclusiva riferibilità alle violazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 C.G.S. rende pacifica l'assimilazione alle **"attenuanti speciali"** disciplinate dal codice penale.

Nello specifico il comma 1 lett. C) dell'art. 29 C.G.S. introduce una nuova ipotesi in cui la responsabilità della società potrà essere esclusa o attenuata, individuandola nella **concreta cooperazione con le forze dell'ordine** e autorità competenti per l'identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'uso, a spese della società, di tecnologie di video-sorveglianza.

La sussistenza di tale circostanza da sola potrà essere considerata un'attenuante; se congiunta con altre due circostanze codificate all'art. 29 comma 1, allora, costituirà un'esimente.

Da ultimo occorre segnalare il riordino della disciplina in materia di **condotta illecita** nei confronti dei Direttori di gara agli artt. 35 e 36 C.G.S. L'art. 35 C.G.S., in particolare, disciplina le fattispecie di condotta violenta, introducendo tra queste, per la prima volta, lo sputo, mentre l'articolo 36 individua le condotte irrispettose ed ingiuriose tra gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni. ▶

SUL WEB



Visita il nostro sito per rileggere l'articolo da mobile ed essere sempre aggiornato sulle problematiche e novità fiscali

“ Il ricorso deve essere preceduto da preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. ”

2 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La Parte Seconda del Codice di Giustizia sportiva disciplina il processo sportivo. L'art. 44, comma 1, nell'individuare i principi cui il processo deve ispirarsi introduce, nella propria enunciazione, i principi del **diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio** e gli altri principi del giusto processo. Tali principi ispiratori, in realtà, sebbene richiamati esplicitamente per la prima volta, riprendono il dettato dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.

L'art. 44, al comma 6, riconosce natura perentoria a tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia sportiva **salvo che sia diversamente stabilito**. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerisce proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un'analisi degli stessi per ciascun Organo della Giustizia Sportiva così individuati dalla normativa in esame:

- Giudici Sportivi,
- Corte Sportiva d'Appello,
- Tribunale Federale,

- Corte Federale d'Appello,
- Procura Federale,
- e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

2.1 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

Il **Giudice sportivo nazionale** è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

I **Giudici sportivi territoriali** sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici sportivi giudicano,

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo, unitamente al versamento della tassa di reclamo e alla prova della notifica alla controparte, entro il terzo giorno successivo alla gara, esclusi i giorni festivi.



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro dieci giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 51 C.G.S.).

in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- ai fatti**, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali supplementi, o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- alla regolarità** dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate

in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;

- alla regolarità del campo** di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- alla posizione irregolare** dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I procedimenti sono instaurati:

- d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- su ricorso del soggetto** interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Il ricorso deve essere preceduto



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

to da **preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

Il ricorso, contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve essere depositato, **a mezzo di posta elettronica certificata**, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricorsi che riguardino la posizione irregolare dei calciatori. Il ricorso che abbia come oggetto di contestazione la regolarità del campo di gioco, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata ▶

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte entro il settimo giorno successivo alla gara.

Non era previsto l'obbligo di preannuncio di reclamo avverso la posizione irregolare di tesserati (art. 46 comma 3 CGS)



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la

gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

annotazione sul cartoncino di gara.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte, impiegati nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, deve essere presentato entro le ore 24:00 del **giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.**

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia dandone comunicazione agli interessati, individuati dal Giudice stesso.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, ha facoltà di

adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti instaurati su ricorso di parte, l'istante ed i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Tra le facoltà del Giudice sportivo, inoltre, rientra quella di **disporre audizioni** quando lo ritenga necessario ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, deve informarne gli interessati, in ogni caso pronuncia senza udienza.

2.2 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello si articola a livello Nazionale e a livello Territoriale. È competente, quale Organo di secondo grado, sui reclami delle società e dei loro tesserati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Secondo la nuova formulazione, anche **il reclamo deve essere preannunciato** con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva


di appello e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del reclamante entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Quando l'impugnazione riguarda una decisione del

Giudice sportivo su procedimento instaurato con reclamo, non possono essere ammesse le domande nuove rispetto agli elementi indicati nelle difese di primo grado. Possono, invero, **prodursi nuovi documenti, purché siano indispensabili** ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richiesta degli atti dovrà essere **inoltrata unitamente al preannuncio.** Nel caso



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte, qualora lo desideri, può **richiedere copia dei documenti** entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è **comunicato tempestivamente** dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, **possono far pervenire memorie e documenti** fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

La Corte sportiva di appello ha cognizione del procedimento di primo grado ►

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA



PRIMA

La reclamante che volesse ottenere copia degli atti deve presentare preannuncio di

reclamo entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa (eccetto in caso di richiesta copie)

DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte e l'eventuale richiesta copie

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti.

Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 78 comma 4 C.G.S.)

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

PRIMA

Non era previsto alcun preannuncio di reclamo.

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa. La notifica a controparte era obbligatoria solo in caso in cui il gravame potesse comportare una modifica del risultato della gara (art. 46 commi 4 e 5)



DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti. Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

“
L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo CdG ha inciso in prevalenza sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione.
”

limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrasto con i principi del giusto processo e del divieto di reformatio in peius, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

Qualora ritenga sussistenti motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Diversamente, qualora ritenga che il Giudice sportivo territoriale non

abbia provveduto a decidere su tutte le domande propostegli, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga **insussistente** l'eventuale inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve essere **pubblicata entro quindici giorni** dalla adozione del dispositivo, l'art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

2.3 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, resta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello nazionale**, per le questioni che riguardano più

ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;

- b) alla impugnazione delle **delibere** dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello territoriale**, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
- b) alle sanzioni di natura **non economica** irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

È compito del Presidente del Tribunale federale definire preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno. Ove necessario, si avvale del-

la consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inciso prevalentemente sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione. Il Presidente del Tribunale federale una volta accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, ha un nuovo termine da rispettare: deve fissare l'udienza di discussione **entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento** e l'udienza, in ogni caso, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale **è stato ridotto** da venti giorni liberi a quindici giorni liberi salvo un termine ancora più breve qualora



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

Presidente ritenga sussistano giusti motivi. Gli atti del procedimento restano **depositati presso la segreteria** fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro tale termine, l'interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell'udienza le parti possono, inoltre, presentare memorie, istanze, documenti e quanto ritengano utile ai fini difensivi.

2.4 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, **organo di secondo grado** per i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, la competenza si estende alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.

Rientrano nella competenza della Corte federale di appello i procedimenti per **revocazione e revocazione**, i giudizi sorti in seguito a reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale. Su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candida- ▶

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE/TERRITORIALE SEZIONE DISCIPLINARE

PRIMA DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza entro un termine che non può essere inferiore a 20 giorni liberi decorrenti dalla ricezione dell'avviso di convocazione.



DOPO DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione del deferimento.

Tra la data della ricezione della fissazione e la data dell'udienza deve intercorrere un tempo non inferiore ai 15 giorni liberi salvo abbreviazioni.

“
L'udienza innanzi alla Corte federale d'appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente.

”

ti alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva su istanza del Presidente federale ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

La Corte federale di appello si articola in **quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive**. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite cui sono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica.

Il **Presidente della Corte**, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere **decisa dalle Sezioni unite**. Ciascuna sezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite.

Il procedimento può essere **avviato mediante reclamo** della parte, della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ma anche con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del

Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, su segnalazione del Presidente dell'AIA. Dinanzi la Corte Federale d'Appello viene sancito l'obbligo della difesa tecnica.

Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, **fissa l'udienza di discussione**, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine **le parti possono depositare memorie**, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine **non inferiore a quindici giorni liberi**, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo

del diritto di difesa.

L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. **La trattazione è orale** e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le sanzioni irrogate. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo e la decisione deve essere pubblicata **entro dieci giorni da tale termine** o trenta quando la decisione impugnata sia relativa a procedimento nati il Tribunale Federale territoriale ai sensi dell'art. 139 comma 2.

L'art. 104 C.G.S. prevede l'intervento del terzo all'interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione si realizza quando il terzo sia titolare di **una posizione soggettiva rilevante** per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato entro cinque giorni dalla data dell'udienza e deve specificamente indicare l'interesse che lo giustifica. In ogni caso, il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

3

NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE


La Procura Federale, nel procedimento sportivo, esercita le funzioni inquirenti e requirenti con la sola **esclusione delle violazioni in materia antidoping**, competenza esclusiva degli organi del CONI.

Il Procuratore federale ha il compito di svolgere **tutte le indagini necessarie** all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nel registro, appositamente istituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente **entro trenta giorni dalla sua ricezione** da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Il termine per la durata delle indagini **non può superare sessanta giorni** dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Il Procuratore federale, su istanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello sport che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, solo in casi eccezionali, la Procura generale dello sport può concedere una ulteriore proroga non superiore a venti giorni. Il termine prorogato dalla comunica-

della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti **dopo la scadenza del termine** non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Altra novità concerne l'obbligo in capo alla Procura Federale, in caso di **convocazione per audizione** della persona sottoposta a indagini, di comunicare alla stessa che è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l'atto di convocazione.

La violazione di questa disposizione comporta l'inutilizzabilità degli atti eventualmente assunti. ●





NUOVO CODICE DI **GIUSTIZIA** **SPORTIVA**

1

Modifiche alla disciplina sostanziale

2

Il procedimento davanti agli Organi di Giustizia Sportiva

2.1

I procedimenti davanti al Giudice Sportivo

2.2

I procedimenti davanti alla Corte Sportiva d'Appello

2.3

I procedimenti davanti al Tribunale Federale sezione disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale

2.4

La Corte Federale di Appello

3

Novità in tema di indagini della Procura Federale



Bari, 14 Novembre 2019
Prot. 076/GG

Alle Società Pugliesi
Partecipanti al Campionato
REGIONALE ALLIEVI C A 5
LORO SEDI

AII. 01

Oggetto: Rappresentativa Regionale categoria ALLIEVI-CA5 – S.S. 2019/2020.

Si rende noto che le Rappresentative Regionali saranno composte da giovani in età della categoria **“ALLIEVI C A 5” (nati dal 1° gennaio 2003)**.

Si richiede, pertanto, di comunicare allo scrivente Comitato **n°2 nominativi** di giovani della categoria **“ALLIEVI C A 5”**, che a parere del Tecnico di codesta società hanno i requisiti tecnici per essere visionati in apposito raduno che sarà successivamente organizzato.

Si ribadisce che i calciatori convocati dovranno essere solo due, appartenere alla categoria **“ALLIEVI C A 5” nati dal 1° gennaio 2003.**

Confidando nella consueta collaborazione delle Società interessate, ed in attesa di cortese riscontro che deve pervenire entro e non oltre, **SABATO 21 dicembre 2019,** con l'occasione si inviano cordiali saluti.




Il Presidente

Vito Tisc...

N.B.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo delle Rapp.ve Geom. Giuseppe GIALLUISI presso il C.R. Puglia al seguente numero telefonico -080/5699018- fax 080/5648960 -335-5284966 - e mail g.gialluisi@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

SOCIETA'

RAPPRESENTATIVA REGIONALE “ALLIEVI-CALCIO A 5”

Nominativi dei calciatori da selezionare
Nati dal 1° gennaio 2003.

N°	Cognome e Nome	Data di nascita	Ruolo impiegato	Caratteristiche Tecniche
1				
2				

Confidando nella consueta collaborazione delle Società interessate, ed in attesa di cortese riscontro che deve pervenire entro e non oltre, **SABATO 21 dicembre 2019**

Il Presidente della Società

- *Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo delle Rapp.ve Geom. Giuseppe GIALLUISI presso il C.R. Puglia al seguente numero telefonico -080/5699018 fax 080/5648960 -335-5284966- E MAIL g.gialluisi@figc.it*



Bari, 14 novembre 2019
Prot. 076/GG

Alle Società Pugliesi
Partecipanti al Campionato
REGIONALE GIOVANISSIMI- C A 5
LORO SEDI

AII. 01

Oggetto: Rappresentativa Regionale categoria GIOVANISSIMI CA5 – S.S. 2019/2020.

Si rende noto che le Rappresentative Regionali saranno composte da giovani in età della categoria **“GIOVANISSIMI C A 5” (nati dal 1° gennaio 2005)**.

Si richiede, pertanto, di comunicare allo scrivente Comitato **n°2 nominativi** di giovani della categoria **“GIOVANISSIMI C A 5”**, che a parere del Tecnico di codesta società hanno i requisiti tecnici per essere visionati in apposito raduno che sarà successivamente organizzato.

Si ribadisce che i calciatori convocati dovranno essere solo due, appartenere alla categoria **“GIOVANISSIMI C A 5” nati dal 1° gennaio 2005.**

Confidando nella consueta collaborazione delle Società interessate, ed in attesa di cortese riscontro che deve pervenire entro e non oltre, **SABATO 21 dicembre 2019,** con l'occasione si inviano cordiali saluti.



Il Presidente

Vito TISO

N.B.

- **Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo delle Rapp.ve Geom. Giuseppe GIALLUISI presso il C.R. Puglia al seguente numero telefonico -080/5699018 fax 080/5648960 -335-5284966- E MAIL g.gialluisi@figc.it**



STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

SOCIETA'

--

RAPPRESENTATIVA REGIONALE “Giovanissimi-Calcio a 5”

Nominativi dei calciatori da selezionare

Nati dal 1° gennaio 2005.

N°	Cognome e Nome	Data di nascita	Ruolo impiegato	Caratteristiche Tecniche
1				
2				

Confidando nella consueta collaborazione delle Società interessate, ed in attesa di cortese riscontro che deve pervenire entro e non oltre, **SABATO 21 dicembre 2019**

Il Presidente della Società

- *Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo delle Rapp.ve Geom. Giuseppe GIALLUISI presso il C.R. Puglia al seguente numero telefonico -080/5699018 fax 080/5648960 -335-5284966- E MAIL g.gialluisi@figc.it*